

COMUNE DI PONSACCO

(Provincia di Pisa)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE  
“CENTRALE” – CAMPO DI CALCIO “SUSSIDIARIO” IMPIANTI  
SPORTIVI “I POGGINI” – CIG: 7811517BBE**

**IMPORTO:**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Avanti di me Dott. \_\_\_\_\_ Segretario Generale del Comune di  
Ponsacco, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, ai sensi  
dell'art.97 comma4 lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti  
Locali – D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti

Il sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato presso la sede dell'Ente, che interviene a questo atto non in  
proprio, ma nella sua esclusiva qualità di \_\_\_\_\_ ivi domiciliato per la  
carica, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti  
dall'art. 107 comma 3 lett. C) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, nonchè del vigente Regolamento Comunale  
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-dall'altra parte il sig. \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale agisce non in proprio, ma in nome e per  
conto della \_\_\_\_\_ (Società contraente)  
\_\_\_\_\_ di seguito indicata come “Società” con sede  
legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_

(in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese)

La Società \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e le altre società:

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

- \_\_\_\_\_, con sede legale \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_ e p.IVA \_\_\_\_\_, mandante;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Rep. e n. di Racc. \_\_\_\_\_, che in copia conforme all'originale è conservata agli atti dell'Amministrazione.

#### PREMESSO

- che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Responsabile del Settore 1 si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto da affidare in concessione e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- che in data \_\_\_\_\_ è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data \_\_\_\_\_;

- che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore 1, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo

svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione della concessione alla Società/al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da \_\_\_\_\_ (mandataria) e da \_\_\_\_\_ (mandante), \_\_\_\_\_ (mandante);

- che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società/alle società che costituiscono il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto in pendenza di ricevere l'esito dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, sottoponendo il presente contratto a clausola risolutiva espressa qualora dagli stessi emergano situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- che la Società/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti previa ratifica a conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della concessione è la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

- Stadio "Centrale" e Campo di calcio "Sussidiario" situati in Viale della Rimembranza;

- Impianti sportivi "I Poggini" situati in via Buoizzi.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto

previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato \_\_\_\_”.

- nell’offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start firmata digitalmente da ..... che è conservata in originale agli atti presso l’Amministrazione.

## **ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La concessione oggetto del presente contratto ha durata di cinque anni decorrenti dal giorno di stipula dello stesso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione per ulteriori quattro anni ai sensi del co. 5 dell’art. 63 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. L’Impresa concessionaria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, salva l’eventualità di revisione del Piano Economico Finanziario per rideterminare le condizioni di equilibrio al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, ai sensi dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore totale della concessione è stimato in € 3.768.840,00 oltre IVA se dovuta nei termini di legge, per l’intera durata della concessione pari a cinque anni, oltre quattro anni di rinnovo. Il Concessionario ha diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo oltre al Contributo comunale come da offerta presentata in sede di gara in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € 70.000,00 all’anno al netto

di IVA se dovuta nei termini di legge.

**ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

**ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE**

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

(in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa) Le prestazioni di cui al presente sono eseguite da \_\_\_\_\_

Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettive attività richieste dall' Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'esecuzione del contratto.

**ART. 7 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione \_\_\_\_\_;

- La/Il Signor/a \_\_\_\_\_ quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti \_\_\_\_\_.

**ART 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il concessionario, quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, ha diritto ai proventi derivanti dalla gestione degli impianti in oggetto oltreché al contributo comunale che sarà liquidato in quota bimestrale entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del bimestre, per un importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_), quota parte del corrispettivo di € \_\_\_\_\_ per l'intero periodo di durata della concessione, oltre IVA se dovuta nei termini di legge, secondo il ribasso percentuale offerto dalla Società nell'offerta economica presentata su START, che, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante della stessa Società.

Nessun contributo intercorre tra il gestore ed il Comune per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino in toto sospesi per effetto di

interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dal Comune o dalle competenti Autorità.

Parimenti, nessun risarcimento è dovuto al gestore, anche nel caso in cui la conseguente chiusura dell'impianto sportivo sia concomitante con il calendario di attività del gestore medesimo.

I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato a \_\_\_\_\_, presso l'Istituto di credito \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa, dai quali verranno effettuati i pagamenti del canone a favore dell'Amministrazione, sono i seguenti:

1) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente

contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: \_\_\_\_\_.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti mediante addebito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_ o tramite un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti il pagamento del canone per la presente concessione non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI**

L'Amministrazione può verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società/Raggruppamento potendo eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste



in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì di provvedere periodicamente:

- alle verifiche della regolarità contributiva acquisendo il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

- alle verifiche della regolarità fiscale mediante controllo presso l'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_ di riferimento della Società.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche suddette, si rilevino irregolarità contributive e/o fiscali, l'Amministrazione potrà segnalarle alla Società attribuendo un termine di massimo 15 giorni per ottenere chiarimenti in merito mediante PEC/raccomandata. Trascorso il termine dalla data della richiesta del chiarimento senza che l'Amministrazione abbia ottenuto riscontri oggettivi a quanto contestato o questi siano carenti, la stessa provvederà ad avviare le procedure previste dalla legge e ad incamerare parte della cauzione definitiva per un importo corrispondente a quanto dovuto per l'irregolarità riscontrata, con obbligo di reintegro da parte dello stesso.

## **ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Penali

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura variabile tra € 500,00 e € 7.000,00 sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

Il termine di pagamento della penale verrà indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venisse rispettato il termine di pagamento e/o l'ammontare della penalità, sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Dopo l'applicazione di n. \_\_\_\_\_ penalità, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto così come previsto di seguito.

#### Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO**

(Nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) è ammesso il subappalto, nei limiti del \_\_\_\_\_% del valore complessivo della concessione, limitatamente a \_\_\_\_\_ così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016.

La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare

all'Amministrazione apposta istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto della concessione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento della stessa e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, può attribuire un

termine di massimo 15 giorni al fine di accertare l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Decorso il termine suddetto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Il concessionario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con atto ..... n. .... del ....., pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione comunale e da questa approvate.

#### **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)

L'importo è ridotto di 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato \_\_\_\_\_ presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)

L'Importo della cauzione sarà ridotto del \_\_ % in quanto la Società è in

possesso di \_\_\_\_\_, così come risulta dalla documentazione \_\_\_\_\_ presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e per le inadempienze sulla regolarità contributiva e/o fiscale riscontrate di cui all'art. 10. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI**

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per

qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### **ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il concessionario ha stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile RCT/RCO per danni causati a terzi per un importo non inferiore a € 2.000.000,00. L'aggiudicatario stipulerà inoltre polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00. La polizza suddetta contiene l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

A tal proposito l'originale della polizza: RCT/RCO della Compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata consegnata in data odierna all'Amministrazione, ovvero prima dell'affidamento del servizio/fornitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto. Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle



quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento. Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili. Si precisa che la nomina a responsabile avrà

validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie

esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;

- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 17 - RECESSO CONTRATTUALE**

Il recesso è regolato dall'art. 176 del Codice degli appalti.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso

d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

**ART. 19 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

**ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

**ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 13 (Obblighi e responsabilità del concessionario), 15 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 21 (Recesso contrattuale) e 22 (Foro competente).